

Decisioni del Consiglio nazionale dell'11.3.2020
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del
12.3.2020

2

Codice delle obbligazioni

(controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2016¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 55

Responsabilità del padrone di azienda e per le imprese effettivamente controllate

Maggioranza:
Stralciare

Art. 55

C. Responsabilità del padrone di azienda
I. In genere
Maggioranza:
Stralciare

Art. 55a

II. Responsabilità per le imprese effettivamente controllate

¹ Le imprese tenute per legge a rispettare all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente rispondono anch'esse conformemente ai suddetti principi del danno cagionato all'estero alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà da imprese sotto il loro controllo effettivo nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente.

¹ FF 2017 325

² RS 220

² Le imprese non rispondono in particolare ove provino di aver adottato le misure prescritte dall'articolo 716a^{bis} allo scopo di prevenire l'insorgere di simili danni o di non aver potuto influire sul comportamento dell'impresa controllata cui sono riconducibili le violazioni in questione.

³ Un'impresa detiene il controllo effettivo di un'altra impresa se:

1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo;
2. ha direttamente o indirettamente nominato la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o
3. esercita un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi; la dipendenza economica non comporta di per sé la presenza di un controllo effettivo.

⁴ La presente disposizione non fonda la responsabilità per il comportamento di terzi con cui l'impresa o un'impresa da questa controllata intrattiene relazioni d'affari.

⁵ Le persone danneggiate all'estero non possono derivare dalla presente disposizione alcuna pretesa nei confronti dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o delle persone incaricate della gestione.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 716a cpv. 1 n. 5 e 10

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, nonché l'osservanza all'estero delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente;

Maggioranza:

5. *Stralciare*

10. nelle società tenute ad adottare provvedimenti che assicurino all'estero il rispetto delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente: la stesura della relazione di cui all'articolo 716a^{bis} capoverso 1 numero 4.

Maggioranza:

10. *Stralciare*

Art. 716a^{bis}

2a. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ Il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti volti a garantire che la società rispetti all'estero, nei settori in cui opera, le pertinenti disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente. Ha in concreto i compiti seguenti:

1. rileva e valuta le ripercussioni eventuali ed effettive dell'attività aziendale sui diritti umani e sull'ambiente;
2. adotta provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi rilevati e a rimediare alle violazioni;
3. vigila sull'efficacia dei provvedimenti;
4. riferisce in merito all'adempimento dei compiti di cui ai numeri 1–3. Per fare ciò, può attenersi a uno standard riconosciuto.

² La dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni con partner commerciali o con altre persone o istituzioni, siano esse private o pubbliche. L'esame si limita nondimeno alle ripercussioni direttamente correlate all'attività dell'impresa nonché ai suoi prodotti o servizi.

^{2bis} Il consiglio d'amministrazione si occupa prioritariamente delle ripercussioni più gravi per i diritti umani e l'ambiente. Salvaguarda il principio dell'adeguatezza. Nel determinare e attuare i provvedimenti, tiene conto delle possibilità di influsso della società; con riguardo alle relazioni d'affari con terzi tiene inoltre conto della rilevanza delle stesse per l'impresa.

³ Il presente articolo si applica alle società che per due esercizi consecutivi, da sole o unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano due dei valori seguenti:

- a. somma di bilancio di 40 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 80 milioni di franchi;
- c. 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società le cui attività all'estero comportano un rischio particolarmente elevato di violare le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Non si applica alle società per le quali tale rischio è da ritenersi minimo. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

⁵ Se l'impresa controllante sottostà al presente articolo, questo non si applica all'impresa controllata. Eccezion fatta per l'obbligo di riferire, si applica tuttavia alle società:

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

1. controllanti una o più imprese estere, se unitamente a queste ultime oltrepassano i valori di cui al capoverso 3 e le loro attività sono strettamente connesse; o
2. controllanti imprese estere le cui attività comportano un rischio particolarmente elevato ai sensi del capoverso 4.

⁶ Qualora rimandi alle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente all'estero, la legge si riferisce alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e vincolanti per la Svizzera. Il rispetto di tali disposizioni presuppone che le imprese si astengano dallo svolgere attività che costituiscano una violazione di dette disposizioni. In particolare, il fatto di operare in uno Stato che viola le disposizioni per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'ambiente non costituisce di per sé una violazione di tali norme.

⁷ La responsabilità della società per i danni cagionati da un'impresa sotto il suo controllo effettivo mediante la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è retta esclusivamente dall'articolo 55a. La società non risponde dei danni cagionati da terzi con cui essa o un'impresa controllata intrattiene relazioni d'affari.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 810 cpv. 2 n. 4

² Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni nonché delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero;

Maggioranza:

4. *Stralciare*

Art. 810a

IIa. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

L'articolo 716a^{bis} è applicabile per analogia.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Art. 90l

5. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

L'articolo 716^{bis} è applicabile per analogia.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Titolo prima dell'art. 957

**Titolo trentesimosecondo:
Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché della trasparenza e degli obblighi di diligenza concernenti aspetti extrafinanziari**

Stralciare

Capo terzo^a:

Relazione sull'osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Maggioranza:

Stralciare

Art. 96le

A. Pubblicazione della relazione

La relazione di cui all'articolo 716^{bis} capoverso 1 numero 4 è resa accessibile al pubblico.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 96lf

B. Verifica della relazione

¹ L'impresa può far verificare la relazione di cui all'articolo 716^{bis} capoverso 1 numero 4 da un perito revisore abilitato.

² Il perito revisore abilitato verifica se vi sia motivo di ritenere che la relazione non sia conforme alle disposizioni legali o all'eventuale standard applicato.

³ Gli articoli 729 e 730^b si applicano per analogia.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:*Titolo prima dell'art. 964^{bis}***Capo sesto:****Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari***Stralciare***Maggioranza:***Art. 964^{bis}*

A. Principio

¹ Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:

1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori;
2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi.

² Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un'impresa:

1. cui è applicabile la presente disposizione; o
2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente sugli aspetti extrafinanziari.

*Stralciare l'intero articolo***Maggioranza:***Art. 964^{ter}*

B. Scopo e contenuto della relazione

¹ La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO₂, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento

³ RS 221.302

dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

² La relazione contiene in particolare:

1. una descrizione del modello aziendale;
2. una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3. una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell'impatto di tali misure;
4. una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1 che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; sono determinanti i rischi:
 - a. legati all'attività dell'impresa,
 - b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5. gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

³ La relazione può basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE. In tal caso lo standard applicato dev'essere specificato nella relazione. Nell'applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto dell'articolo 964^{ter}. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

⁴ Se l'impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

⁵ L'impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell'ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

⁶ La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 964^{quater}

C. Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

¹ La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell'approvazione e della firma dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale.

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

³ L'articolo 958^f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Titolo prima dell'art. 964a

Capo settimo:

Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime

Stralciare

Maggioranza:

Titolo dopo l'art. 964f

Capo ottavo:

Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Stralciare

Maggioranza:

Art. 964g

A. Principio

¹ Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

² Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire.

³ Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro

minorile non sono tenute a verificare la sussistenza di indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

⁴ Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 964h

B. Obblighi di diligenza

¹ Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e quella relativa a prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
2. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

² Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi individuati.

³ L'osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE.

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 964i

C. Relazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'adempimento degli obblighi di diligenza.

² La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

³ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

⁴ L'articolo 958^f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni di cui al capoverso 1.

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

⁵ Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria in merito a tali prodotti e servizi.

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le disposizioni dei capi sesto e ottavo del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima volta all'esercizio che comincia un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

Stralciare l'intero articolo

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁴

Art. 69a^{bis}

3. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

L'articolo 716a^{bis} del Codice delle obbligazioni è applicabile per analogia.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

1a. Codice di procedura civile⁵

Art. 3 cpv. 2

² La procedura di conciliazione di cui all'articolo 212a è di competenza di un'autorità di conciliazione speciale. Il Consiglio federale investe di tale competenza il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (PCN). Questi adempie i suoi compiti quale commissione indipendente. Per svolgere la procedura può far capo a persone indipendenti e qualificate. Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione dell'autorità di conciliazione e la vigilanza su quest'ultima.

⁴ RS 210

⁵ RS 272

Maggioranza:*Stralciare l'intero articolo**Art. 5 cpv. 1 lett. g e j*

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- g. il giudizio di pretese fondate sull'articolo 55a del Codice delle obbligazioni (CO) e la designazione di un controllore speciale secondo l'articolo 697b;
- j. controversie secondo l'articolo 55a CO.

*Stralciare l'intero articolo**Art. 125 cpv. 2*

² Nel giudicare le azioni secondo l'articolo 55a CO, ad istanza di parte il giudice può in un primo tempo limitare il procedimento alla questione se il tribunale sia competente, se il convenuto detenga il controllo effettivo dell'impresa che ha cagionato il danno e se potesse esercitare un influsso sul comportamento dell'impresa controllata oppure alla questione se il convenuto abbia comprovato la propria diligenza o addotto una prova che lo esoneri da ogni responsabilità. Per il resto il giudice può semplificare il procedimento conformemente al capoverso 1.

Maggioranza:*Stralciare l'intero articolo**Titolo prima dell'art. 212a***Capitolo 5:****Procedura di conciliazione nelle controversie secondo l'articolo 55a CO****Maggioranza:***Stralciare**Art. 212a* Principio

Nelle controversie secondo l'articolo 55a CO ha luogo una procedura di conciliazione dinanzi all'autorità speciale di conciliazione di cui all'articolo 3 capoverso 2. L'articolo 198 lettera f non è applicabile.

Maggioranza:*Stralciare l'intero articolo*

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Art. 212b Procedura

¹ L'istanza di conciliazione è proposta dinanzi all'autorità di conciliazione di cui all'articolo 3 capoverso 2.

² Ricevuta l'istanza, l'autorità di conciliazione prende i provvedimenti opportuni per mediare tra le parti e conciliarle.

³ Su richiesta di tutte le parti, l'autorità di conciliazione può sottoporre loro una proposta di giudizio a prescindere dal valore litigioso. L'articolo 212 non è applicabile.

⁴ Gli articoli 201–209 si applicano per analogia. Per il resto, il Consiglio federale disciplina la procedura dinanzi all'autorità di conciliazione; in particolare stabilisce la procedura di nomina dei suoi membri e la tariffa delle spese.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

2. Legge federale del 18 dicembre 1987⁶ sul diritto internazionale privato

Art. 139a

g. Violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Le pretese nei confronti di una società tenuta in forza del diritto svizzero a rispettare all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente e riguardanti danni cagionati all'estero alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà mediante la violazione delle suddette disposizioni da un'impresa estera sotto il controllo effettivo di detta società sono regolate dal diritto svizzero.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

3. Codice penale⁷

Maggioranza:

Art. 325^{ter}

Violazione degli obblighi di riferire

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964^{bis}, 964^{ter} o 964*i* del Codice delle obbligazioni⁸ oppure omette di presentare tali relazioni;

⁶ RS 291

⁷ RS 311.0

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

b. non ottempera all'obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964^{quater} e 964i del Codice delle obbligazioni.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

Stralciare l'intero articolo

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.